



Disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e per la tenuta dell'Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee

1. Oggetto e finalità

In attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, *“Elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee”*, il presente documento disciplina:

- il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee da parte della Regione del Veneto;
- le modalità per l'iscrizione, la tenuta e l'aggiornamento dell'*“Elenco della Regione del Veneto dei raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee”* (di seguito Elenco).

2. L'Elenco

Per quanto disposto dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, l'istituzione e la tenuta dell'Elenco sono volte a individuare i soggetti che, avendo frequentato lo specifico corso di formazione e superato con esito positivo il relativo esame finale abilitativo, sono autorizzati all'esercizio dell'attività di raccolta con finalità commerciali.

L'Elenco è tenuto presso la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - U.O. Sicurezza Alimentare (di seguito Struttura regionale competente) la quale provvede:

- alla formazione e al mantenimento dell'Elenco;
- al suo aggiornamento a seguito delle nuove autorizzazioni, decadenze e cancellazioni di raccoglitori già iscritti;
- alla predisposizione della modulistica e dei supporti cartacei ed informatici necessari alla sua gestione e all'adozione di tutte le misure e le disposizioni operative necessarie.

3. Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e per l'iscrizione all'Elenco

Sono definiti *“Raccoglitori autorizzati di piante officinali spontanee”* coloro che ottengono l'autorizzazione da parte delle Regioni dopo il superamento di un esame abilitativo, come stabilito dal comma 5 dell'art. 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022.

L'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee, così come definita dall'art. 6, comma 1, del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, è rilasciata dalla Regione del Veneto su richiesta dell'interessato previo il possesso dei seguenti requisiti:

- avere età minima di anni diciotto;
- essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile;
- aver frequentato il corso di formazione e superato l'esame abilitativo, presso un Ente formativo accreditato e autorizzato dalla Regione, così come previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022.

I raccoglitori autorizzati vengono iscritti nell'Elenco ai sensi del comma 9 dell'art. 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022.



0918c86c



CASI DI ESONERO DALLA FREQUENZA DEI CORSI

L'art. 6, comma 10 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, prevede che le Regioni possono individuare titoli di studio coerenti con le materie oggetto del corso di formazione, il cui possesso esonera i titolari dalla frequentazione del corso, fermo restando l'obbligo di sostenere il colloquio finale. In attuazione della suddetta previsione, sono esonerati dalla frequenza del corso di abilitazione i soggetti che hanno superato un esame di *botanica farmaceutica* nel percorso di laurea. Tali soggetti devono comunque superare l'esame abilitativo per poter chiedere l'autorizzazione a raccogliere specie officinali spontanee.

4. Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e iscrizione all'Elenco

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee e la conseguente iscrizione all'Elenco, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3, deve essere inviata tramite PEC dall'interessato alla Struttura regionale competente, utilizzando i moduli che verranno approvati con successivo provvedimento del Direttore della suddetta Struttura, disponibili nel sito web della Regione.

Entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, la Struttura regionale competente:

- verifica i documenti presentati;
- in caso di esito favorevole dell'istruttoria, emette il provvedimento autorizzativo e lo notifica all'interessato, comunicando l'iscrizione nell'Elenco;
- provvede all'iscrizione del soggetto autorizzato nell'Elenco;
- provvede, in caso di motivi ostativi all'iscrizione, agli adempimenti di cui all'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

Per quanto non specificato dal presente articolo e dai seguenti si applicano le disposizioni della Legge n. 241/1990 e della normativa in materia di procedimento amministrativo.

Ai sensi del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, Capo II, art. 6, comma 1, l'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee, valida su tutto il territorio nazionale, ha durata quinquennale, rinnovabile, ed ha natura personale e non cedibile.

L'autorizzazione viene rinnovata previa trasmissione della "richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori cinque anni", da parte dell'interessato, tramite PEC, alla Struttura regionale competente, entro i sei mesi precedenti il termine dell'autorizzazione, su modulo scaricabile dal sito web regionale, unitamente all'autocertificazione del mantenimento del requisito di "imprenditore agricolo" e, alternativamente:

1. alla dimostrazione dell'avvenuta frequenza di un corso di aggiornamento della durata massima di 20 ore, frequentato in data non anteriore ad un anno dal termine dell'autorizzazione
2. alla comunicazione di mancata frequenza del corso di aggiornamento per indisponibilità di tali corsi.

Nel caso di cui al punto 1., l'autorizzazione si considera prorogata, pertanto, l'interessato rimane iscritto nell'Elenco per ulteriori 5 anni dal termine dell'autorizzazione.

Nel caso di cui al punto 2., l'autorizzazione si considera prorogata per un anno; pertanto, l'interessato rimane iscritto nell'Elenco, deve partecipare ad un corso di aggiornamento e dimostrarne la frequenza alla Struttura regionale competente, entro un anno dal termine della precedente autorizzazione quinquennale.

La proroga dell'autorizzazione decade e il soggetto viene cancellato dall'Elenco qualora non partecipi ad un corso di aggiornamento e ne dimostri la frequenza alla Struttura regionale competente, entro un anno dal termine dell'autorizzazione quinquennale precedente.



0918c86c



5. Revoca dell'autorizzazione alla raccolta di piante officinali spontanee, decadenza e cancellazione dall'Elenco

L'Autorizzazione viene revocata e il soggetto viene cancellato dall'Elenco qualora sia accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti previsti al paragrafo 3 in fase di prima autorizzazione.

In assenza di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, da parte dell'interessato, tramite PEC, alla Struttura regionale competente, entro i sei mesi precedenti il termine dell'autorizzazione, la stessa decade e il soggetto viene cancellato dall'Elenco, fatto salvo il caso di cui al punto 2. del paragrafo 4.

Qualora il titolare dell'autorizzazione, iscritto nell'Elenco, alla data di scadenza della stessa abbia trasmesso la "richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per ulteriori cinque anni", comunicando quanto previsto al punto 2 del paragrafo 4, ma non abbia frequentato il corso di aggiornamento entro un anno dal termine dell'autorizzazione quinquennale, dimostrandone la frequenza alla Struttura regionale competente, l'autorizzazione decade e il soggetto viene cancellato dall'Elenco.

L'interessato può in ogni momento comunicare la rinuncia all'autorizzazione alla Struttura regionale competente che procede alla cancellazione dall'Elenco.

La cancellazione non preclude la presentazione di nuova domanda di autorizzazione, tuttavia, per essere nuovamente autorizzato il soggetto deve sostenere nuovamente l'esame abilitativo previa frequentazione del corso di formazione così come previsto dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 6 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 8 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, in caso di sospetta non conformità o di non conformità accertata in relazione all'autorizzazione alla raccolta, anche a seguito dei controlli di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute 21 gennaio 2022, l'Autorità competente regionale in materia di alimenti e sicurezza alimentare ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 27/2021, adotta i provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, che possono comprendere la sospensione dell'autorizzazione per un determinato periodo di tempo, la revoca e la cancellazione del soggetto dall'Elenco.



0918c86c

